



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Sezione specializzata in materia di impresa

nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa	Lina Tosi	- Presidente
dott.ssa	Chiara Campagner	- Giudice, relatore, estensore
dott.ssa	Sara Pitinari	- Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2407/2021 R.G.  
promosso da:

**GRECALE ss.**, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. Massimo Zocca, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 7.6.2018 e con domicilio eletto presso lo studio ubicato in Venezia dell'avv. Andrea Mel

- attrice—

contro

**Raynald HUOT**, contumace

-convenuto


**CONCLUSIONI**

Parte attrice così conclude come da foglio telematico di precisazione delle conclusioni:

“In via principale:

accertare:



- 
- che in data 04/05/18 Siip Tech s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle imprese della CCIAA di Treviso-Belluno ex art. 2490 c.c.;
  - che al momento della cancellazione l'unico socio di Siip Tech s.r.l. era il sig. Raynald Huot;
  - che attualmente il cespite ipotecato e così censito al catasto del Comune di Altivole (TV), CU, Sez. C. fg. 2: mn 436 sub 1, 436 sub 2, 436 sub 3, 436 sub 4 e CT del Comune di Altivole (TV): fg. 15 mn 436 è intestato a Siip Tech s.r.l.;
- e per l'effetto dichiarare
- che il suddetto bene immobile – ad oggi trascritto nei registri in capo a Siip Tech s.r.l., con sede in Altivole (TV), Via Frà Giocondo Veronese 22/2 (P.IVA 00672840261) è dalla data della cancellazione della società, divenuto di proprietà esclusiva di Raynald Huot, nato il 23/10/1948 a Charleville (Francia) – residente in Les Baux de Breteuil (Francia) – 12, Route Du Hamelet - Cod. Fisc.: HTU RNL 48R23 Z110F, unico cessato socio di Siip Tech s.r.l. prima dell'estinzione della società.
- In ogni caso: condannare parte convenuta alla rifusione delle spese di lite compresi accessori e rimborso forfettario.”

\*\*\*

### Il Tribunale

Udita la relazione della causa fatta dal Giudice Istruttore Dott.ssa. Chiara Campagner, udita la lettura delle conclusioni assunte dai Procuratori delle parti, esaminati gli atti e i documenti di causa, ha ritenuto:

### MOTIVAZIONE

Grecale ss conveniva in giudizio Raynald Huot, quale socio unico di S.I.I.P. Tech s.r.l., srl, società cancellata dal Registro delle Imprese in data 4.5.2018, professandosi creditore ipotecario della società, al fine di sentire accertare che i beni immobili di cui quest'ultima risulta essere titolare sono divenuti, a seguito dell'estinzione dell'ente, di proprietà del convenuto.

Il convenuto è stato ritualmente chiamato in giudizio, tramite notifica a mezzo posta, perfezionatasi in data 22.3.2021.

Non si è costituito in giudizio e ne è stata dichiarata la contumacia.



In considerazione della natura meramente documentale della controversia, l'attore ha precisato le conclusioni all'udienza successiva allo svolgimento della prima udienza e la causa è stata rimessa al

collegio per la decisione.

Le domande di parte attrice non sono meritevoli di accoglimento per i motivi che si espongono, ad eccezione della domanda di accertamento dell'estinzione della società S.I.I.P. Tech srl.

La presente controversia rientra fra quelle previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 168/2003, concernendo la domanda degli attori l'accertamento della intervenuta estinzione di una società a responsabilità limitata.

L'attore ha dimostrato il proprio interesse ad agire, avendo precisato che intende agire in sede esecutiva nei confronti del socio della società estinta, la quale risulta essere l'attuale proprietario dei beni immobili ipotecati.

Le allegazioni in fatto poste a fondamento delle domande attoree sono solo parzialmente supportate dalla documentazione in atti:

Innanzitutto, parte attrice ha prodotto:

- l'atto di cessione di credito con annessa cessione di ipoteca, da parte di Guber Bank nella sua qualità di procuratrice di Oasis Securitisation a favore di Grecale sub doc. 1 (non invece il decreto ingiuntivo ottenuto da Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa nei confronti di S.I.I.P. Tech srl, né la successiva cessione di credito dalla Banca a Oasis Securitisation);
- la nota di iscrizione ipotecaria a favore di Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo spa e a carico di S.I.I.P. Tech srl del 20.12.2006 (doc. 2) e l'annotazione della cessione di ipoteca in favore dell'attrice (doc. 4) sui seguenti immobili:  
Comune di Altivole (TV), Catasto Fabbricati, Sez. C. fg. 2: mn 436 sub 1, 436 sub 2, 436 sub 3, 436 sub 4 e CT del Comune di Altivole (TV): fg. 15 mn 436;
- la visura camerale storica di S.I.I.P. Tech srl sub doc. 5, dalla quale risulta che la società è stata cancellata di ufficio dal Registro Imprese in data 4.5.2018 e che a tale data socio unico della società era Huot Raynald.



La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ne ha comportato l'estinzione innestando un fenomeno successorio per le cosiddette "sopravvivenze" attive, per tali intendendo i beni presenti nel patrimonio della società al momento dell'estinzione.

Come chiarito dalle S.U., *"qualora all'estinzione della società di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo"* (Cass. civ. SU. 6070 del 2013).

Parte attrice non ha, tuttavia, provato che gli immobili oggetto di domanda fossero ricompresi nel patrimonio della società S.I.I.P. Tech srl estinta né che essi tuttora risultino intestati a quest'ultima nei registri immobiliari.

L'attrice si è, infatti, limitata a produrre una visura catastale (doc. 6) e non ha chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma c.p.c. per eventualmente integrare le prove.

È noto, che le visure catastali hanno lo scopo di identificare correttamente il bene oggetto dell'atto, mentre le visure ipocatastali che si effettuano presso la ex Conservatoria dei RR.II. ora Agenzia delle Entrate servizio pubblicità immobiliare del luogo ove è sito l'immobile hanno lo scopo di far conoscere l'effettiva titolarità del bene.

Parte attrice non ha, tuttavia, prodotto alcuna visura ipocatastale.

In ragione della soccombenza di parte attrice, restano a suo carico le spese da essa sostenute.





**P.Q.M.**

Il Tribunale di Venezia, definitivamente decidendo nella causa promossa da GRECALE ss nei confronti di Raynald HUOT ed iscritta al n. 2407/21 R.G., ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- Accerta che in data 04/05/18 S.I.I.P. Tech s.r.l. è stata cancellata dal Registro delle imprese della CCIAA di Treviso-Belluno;
- Nulla sulle spese.

Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio in data 29 settembre 2022

Il Presidente

dott.ssa Lina Tosi

Il Giudice est.

dott.ssa Chiara Campagner

